



Consiglio Regionale della Basilicata - Gruppo LB / FRATELLI D'ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
SEDE

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE
DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO E DI
ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PROSPEZIONE, RICERCA E
COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI
E
NORMATIVA SUL RILANCIO DELL'ECONOMIA LUCANA

Consigliere Regionale
Gianni Rosa

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge statale di iniziativa del Consiglio regionale della Basilicata, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, assume una particolare rilevanza nel contesto di crisi economica e sociale che investe l'Italia tutta e la Basilicata in particolare, anche in virtù della peculiare situazione della Lucania nel quadro energetico italiano.

Se, infatti, da un lato non si può, e non si vuole, nascondere la centralità che la piccola Regione lucana ha assunto, nel corso degli anni, per il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore indipendenza energetica dell'Italia da approvvigionamenti esteri, dall'altro non si deve sottacere che la crisi economica mondiale non ha fatto che aggravare la situazione di debolezza del tessuto produttivo lucano, esasperando i punti di debolezza della Regione. A tale situazione non ha posto rimedio il cosiddetto 'oro nero', anche a causa del fatto che lo sfruttamento del territorio in Basilicata si è svolto, da sempre, in maniera scomposta ed egoistica, non solo da parte delle autorità nazionali ma anche, e soprattutto, da parte di quelle locali.

Attualmente, la Basilicata, con il più grande giacimento petrolifero dell'Europa continentale, sito in Val d'Agri, fornisce all'Italia oltre l'80 per cento della produzione nazionale di greggio, copre già oggi circa il 6% del fabbisogno energetico nazionale. Dal 2015, quando entrerà in produzione il giacimento di Tempa Rossa, si avrà un incremento del 40% della produzione petrolifera nazionale. In questo modo, il contributo della Regione Basilicata coprirà oltre il 10% del bilancio energetico nazionale.

La presente proposta di legge intende adeguare all'aumento, già in corso, della produzione di greggio il ristoro che è dovuto alla Basilicata, secondo alcune linee guida. Ristoro che non deve essere solo economico ma che deve prevedere anche misure concrete per favorire lo sviluppo e la competitività della Regione, e, quindi, permettere di ridurre gli effetti della crisi, senza dimenticare la fondamentale ed imprescindibile tutela della salute.

Aumento delle royalties e maggiore controllo sulle compagnie petrolifere

Le compagnie petrolifere che estraggono idrocarburi in Italia devono versare allo Stato il valore di una quota percentuale del greggio o gas estratto (aliquota di prodotto), chiamato comunemente royalty. Il calcolo delle royalties dovute è effettuato in controvalore, calcolato su prezzi medi del mercato del petrolio e del gas. La gestione tecnico-amministrativa ed il controllo del settore delle attività nell'upstream idrocarburi, oltre che le funzioni di controllo minerario, sono svolte da un ufficio apposito, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) istituito presso il Ministro dello sviluppo economico, il quale ha sedi territoriali solo in Emilia Romagna e in Campania. A questo Ufficio, il rappresentante della società estrattiva comunica i dati relativi alla produzione di idrocarburi, senza che il predetto Ufficio abbia un obbligo di controllo sull'effettività della dichiarazione.

La legislazione italiana per le compagnie petrolifere è sicuramente tra le più favorevoli nel mondo. Ad esempio, nessuna compagnia può essere obbligata a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste, tranne che su richiesta delle autorità e per giustificati motivi – il che non accade quasi mai (art. 148, D. lgs 625/96); i dati relativi alle attività sono sottoposti al vincolo della riservatezza commerciale e possono essere pubblicizzati solo dopo la scadenza dei titoli (art. 39, L. 613/67; art. 16, D. lgs 625/96); è vigente il principio della massima valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e della pubblica utilità, in base al quale le opere necessarie per la realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi sono considerate di pubblico interesse e dichiarate di pubblica utilità dall'autorità competente (artt. 10 e 32, R.D. 1443/27; artt. 19, 20, 26, 38 e 39, L. 6/57; art. 31, L. 613/67) – con tutte le ricadute sulla possibilità di fermare la loro realizzazione.

Per quanto concerne gli specifici elementi della legislazione italiana che devono essere considerati favorevoli alle Compagnie, sul piano economico-finanziario, si deve ricordare che: i canoni superficiali uniformati e sicuramente modesti contribuiscono ad incentivare gli operatori, soprattutto nelle prime e più rischiose fasi della prospezione e della ricerca

(art. 18, D.lgs. 625/96); le royalties sulla produzione risultano contenute in rapporto ad altre legislazioni (7% per la terraferma e per il gas in mare, e 4% per l'olio in mare); esse tengono conto, attraverso la franchigia, della opportunità di esentare dal versamento le piccole coltivazioni che vengono così incentivate. Attualmente sono, infatti, esenti i primi 20 milioni Smc di gas e le prime 20.000 t di olio in terraferma, ed i primi 50 milioni di Smc di gas e le prime 50.000 t di olio in mare, per ciascuna concessione (art. 19, D. lgs. 625/96). Ancora: sulle royalties sono concesse detrazioni prefissate e forfettarie, identiche per tutti i giacimenti, per tenere conto degli oneri di trasporto e trattamento, nonché di eventuale vettoriamento, le detrazioni vengono annualmente aggiornate dall'Amministrazione sulla base di parametri obiettivi e prestabiliti (art. 19, D. lgs. 625/96). Non sono dovute, da parte del titolare di una concessione di stoccaggio, le royalties sulle produzioni residue provenienti da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio (art. 113, D. lgs.164/00); non vi è un obbligo assoluto di spesa sui programmi di lavoro relativi al permesso di ricerca, ma soltanto una sanzione amministrativa, peraltro abbastanza contenuta (max 93.000 Euro), e l'avvio della procedura di contestazione dei motivi di decadenza per inadempienza del titolare (art. 8, D. lgs. 625/96). In varie circostanze l'ASSOMINERARIA ha prodotto risultati di studi dai quali risulterebbe che in Italia i costi "industriali" di produzione degli idrocarburi a testa pozzo, e cioè al netto delle royalties, si pongono nella parte inferiore del "range" europeo e sono quindi abbastanza competitivi. Tale panorama non viene sostanzialmente modificato se si tiene conto della fiscalità e, in particolare, delle royalties. Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente fiscali risulta (da una pubblicazione di ASSOMINERARIA del novembre 1999) che: non esiste una specifica tassa sugli introiti derivanti dalla vendita degli idrocarburi, come ad esempio in Inghilterra (petroleum tax), ma si applica alle Compagnie la normativa generale vigente; ai fini IRPEG: il reddito imponibile può essere diminuito delle perdite fiscali riportate dagli anni precedenti; le perdite fiscali realizzate nei primi 3 esercizi di attività possono essere riportate senza limiti di tempo e, se conseguite in esercizi successivi, possono essere riportate solo per successivi 5 esercizi; i costi esplorativi, a determinate condizioni e nel contemperamento

dei principi civilistici, possono essere capitalizzati fino all'esercizio nel quale le Compagnie conseguono i primi ricavi della produzione.

Insomma da qualsiasi lato si voglia guardare, in Italia, le compagnie petrolifere rientrano in un regime evidentemente agevolato. A tali situazioni cercano di porre rimedio gli articoli 1, 2 e 5 dell'approvanda proposta di legge.

Art. 1- Modifiche all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996:

- comma 1: la modifica proposta mira ad aumentare la percentuale di royalties dal 10% al 25%, equiparando le aliquote delle estrazioni di gas e olio in mare a quelle su terraferma.
- comma 2: il comma che si vuole abrogare prevede l'esenzione del pagamento dall'aliquota per "i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare".
- comma 3: il comma nella sua formulazione originaria prevede solo la facoltà dell'organo ministeriale (UNMIG), che si occupa dell'applicazione delle normative e dell'attuazione delle procedure istruttorie per il conferimento dei titoli minerari, di attuare un controllo sulle quantità di prodotto estratto. Con la modifica, il controllo diventa obbligatorio.
- commi 4 e 5: i commi prevedono una sanzione per la discordanza tra le produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori dichiarate e quelle effettive, tra un minimo di "lire trentamiloni" e un massimo di "lire centoottantamiloni". Con la modifica si vogliono aumentare entrambi i limiti.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996

- comma 1: con le modifiche al comma 1 dell'articolo 20 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, si vuole incrementare l'aliquota da corrispondere alle regioni a statuto ordinario portandola dal 55% al 65% operando nel contempo la riduzione dal 15% al 5% in favore dei comuni.

Tale rimodulazione mira a rafforzare gli obiettivi di sussidiarietà, coesione territoriale e sociale su scala regionale ed a livello degli enti locali attraverso una più equilibrata utilizzazione delle quote di competenza regionale giustificata anche in virtù delle ulteriori disposizioni normative introdotte con il comma 1-bis dell'articolo 20 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625, che stabiliscono la destinazione anche dell'aliquota dello Stato per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata "...nelle aree di estrazione ed adiacenti".

Art. 7 - Istituzione della IX Divisione della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche denominato "Ufficio Territoriale UNMIG di Potenza"

- Appare un *nonsense* che la Regione con il maggior numero di pozzi petroliferi non abbia una sede, sul proprio territorio, dell'Ufficio che sovrintende all'applicazione delle normative e all'attuazione delle procedure istruttorie per il conferimento dei titoli minerari e alle conseguenti procedure per la gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca e coltivazione e alla sicurezza dell'attività mineraria.

Tutela della salute, del territorio e dell'ambiente : blocco temporaneo delle concessioni di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

La Basilicata ha una superficie di 9.992 km². I titoli minerari vigenti in Basilicata, tra permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e di stoccaggio, sono 32 e coprono una superficie totale di 3.496,98, pari all'34,99% dell'intero territorio regionale. Le istanze, tra concessioni di coltivazione di giacimenti marginali e permessi di ricerca, già presentate e in corso di definizione, sono, al 31 maggio 2014, 19 e coprono una superficie di circa 4167,96 Km² pari a poco più del 41% della Basilicata tutta¹.

I calcoli sono abbastanza semplici, se dovessero essere accettate tutte le nuove richieste, il 76% del territorio della Basilicata sarebbe coperto da pozzi petroliferi. La Regione, già

¹ Dati UNMIG – Ministero dello sviluppo economico

con il suo 35% attuale, detiene, rispetto al dato nazionale, il primato, in termini percentuale, per superficie interessata da concessioni di coltivazioni.

Il problema non è di poco conto se si considera che, ad esempio, il pozzo CF7 opera dentro il Parco della Val d'Agri, dove è vietata ogni attività estrattiva; l'Alli 2 si trova a poche centinaia di metri l'ospedale di Villa d'Agri; i due pozzi Monte Enoc 6 e 7 saranno realizzati addirittura dentro l'abitato di Viggiano, in un'area franosa, già ritenuta dall'amministrazione municipale inidonea ad edificare abitazioni. E ancora, il "Pergola 1", nel comune di Marsico Nuovo, a ridosso di un'area protetta, in prossimità del fiume Agri, a pochi metri dalle case e dai campi coltivati, pascoli e boschi, che costituiscono circa il 30% della superficie esproprianda, un'area in cui sono presenti le più importanti "sorgenti perenni" che portano acqua fino in Campania, nonché in prossimità del sito di interesse comunitario "Monti della Maddalena" e sulla faglia sismica "Pergola-Melandro".

La situazione è già drammatica. L'aumento delle perforazioni nell'immediato futuro renderebbe la Basilicata una terra priva di paesaggio, ambiente, natura. A causa delle attività estrattive selvagge, è a rischio anche il patrimonio archeologico della Regione: numerosi sono i reperti rinvenuti sul tracciato degli oleodotti: a Marsicovetere, loc. Barricelle, nell'ambito dei lavori dell'ENI per la ristrutturazione petrolifera. La Soprintendenza Archeologica di Potenza ha messo in luce un impianto edilizio di notevoli dimensioni (una villa rustica) risalente all'età augustea-primario imperiale (fine I sec. a.C.- I sec. d. C.);

In più. Secondo i dati del Registro Tumori Basilicata (scandalosamente fermo al 2006), relativi ai comuni dell'Alto Agri, che è la zona maggiormente interessata dalle attività estrattive, si riscontrano aumenti dei tassi d'incidenza delle patologie nei periodi 1997/2001 e 2002/2006.

La leucemia mieloide non ereditaria fa registrare aumenti medi del 10.3; il tumore al pancreas di un +16, quello al polmone, negli uomini, un aumento pari a +22 mentre

nelle donne quello alla mammella un +32. Tra le sue cause di queste tipologie di tumori, le esposizioni al benzene, ad altre sostanze legate al petrolio come alluminio, nichel, cromo, idrocarburi policiclici aromatici, polveri di silicio.

A ciò si aggiungano i dati sul crescente livello d'inquinamento, soprattutto delle falde acquifere. Ricordiamo alcuni tra i moltissimi episodi: la fuoriuscita di migliaia di litri di greggio in un bacino naturale per la raccolta di acque piovane il 17 marzo 2002; la nebulizzazione di 500 litri di greggio, il 06 giugno del 2002; l'immissione in aria di ingenti quantitativi di gas inquinanti il 4 ottobre del 2002, oppure la «misteriosa» intossicazione da idrogeno solforato di 20 operai di un'azienda che si trova proprio di fronte il Centro Oli, per i quali fu necessario contattare il centro anti veleni di Pavia e, non, ultima la fiammata fuoriuscita dal Centro Oli di Viggiano di qualche mese fa. Secondo i dati della Commissione Bicamerale sul Ciclo dei rifiuti, la Basilicata ha oltre 400 siti contaminati dalle attività estrattive.

Questo perché una vera e propria rete di monitoraggio per la salubrità delle attività estrattive è stata attivata solo dal 2011 (per stessa ammissione dell'Eni).

Non si deve poi dimenticare che la Basilicata è una delle regioni italiane a più alto rischio sismico. Secondo il "Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region", si è concluso quanto segue: "non è possibile provare e però neanche escludere che le azioni di sfruttamento del sottosuolo in atto, in prossimità dell'area colpita dalla sequenza sismica del 2012, abbiano contribuito ad "innescare" l'attività sismica registrata in Emilia nel 2012". La Commissione ha, inoltre, evidenziato come "la sismicità indotta e innescata dalle attività umane sia un campo di studio in rapido sviluppo, sebbene lo stato attuale delle conoscenze, e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permetta l'elaborazione di protocolli di azione prontamente disponibili per la gestione del rischio sismico".

Alla luce di tutto ciò, la Basilicata non può non invocare il principio di precauzione, che, sancito dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, impone di

intervenire anche in assenza di una piena certezza scientifica e di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra l'esercizio di talune attività e gli effetti nocivi sull'ambiente e sul territorio (v. ad. es. Corte di Giustizia, sent. 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., in Racc., 1998, I-2211 ss.).

Gli articoli 4 e 5 della proposta di legge rispondono all'esigenza di porre rimedio a tali problematiche.

Art. 4 - Modifiche al Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 marzo 2012, n. 27

- Nell'ambito della razionalizzazione del sistema delle royalties, si intende abolire l'art. 16 del Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, che è quello che ha introdotto ulteriori elementi normativi volti a "...favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi..." e, di conseguenza i relativi decreti attuativi succedutisi negli anni, con i quali si apre spazio alle nuove concessioni per i pozzi petroliferi.

Art. 5 - Disposizioni per la Riduzione del Degrado Ambientale in Basilicata

- Il comma 1 introduce un regime di transizione di almeno dieci anni nei quali, per finalità di carattere ambientale (riconducibili anche agli obiettivi generali di cui all'articolo 6, comma 17, del Testo Unico Ambientale), si propone la istituzione del divieto, ex lege, al rilascio di qualunque tipo di titolo minerario ed il comma 2 estende tale moratoria anche ai procedimenti in atto.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

- Si propone l'abrogazione della parte del comma 17 dell'art. 6 del Testo Unico Ambientale in cui vengono rimodulate le aliquote (royalties) per le produzioni di gas e olio ottenute dalle coltivazioni in mare.

Provvedimenti economici e fiscali per un reale rilancio della Basilicata

L'economia lucana è al collasso. Il PIL è calato nel 2013 del 3,2% rispetto all'anno precedente. La contrazione della produzione industriale segue il trend negativo degli ultimi sei anni. Diminuisce l'occupazione e aumentano lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. Le dinamiche demografiche nelle aree interessate dalle estrazioni petrolifere sono peggiori che nel resto della Regione: nel periodo 2002-2012 la popolazione della Val d'Agri è diminuita del 6,5% a fronte della media degli altri comuni che è del 3,4%².

Il quadro è a dir poco allarmante. Per tale motivo è necessario porre in essere misure drastiche, quali l'istituzione di una zona franca sull'intero territorio lucano.

Prioritari sono: la diminuzione del prezzo della benzina e del gasolio alla pompa (art. 9) eliminando il bonus benzina (art. 3) che si è dimostrato sotto più aspetti un mero specchietto per le allodole; l'esclusione delle spese, effettuate con le royalties petrolifere, dal Patto di stabilità (art. 8), l'istituzione di una zona di fiscalità agevolata sul territorio lucano (art. 10) e la possibilità che la Cassa depositi e prestiti anticipi alla Regione anche più annualità di somme pari all'importo delle royalties dovute (art. 11).

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

In particolare, la zona franca, o zona economica libera, o free zone, è un territorio definito e delimitato posto al di fuori della linea doganale dello Stato nel quale è localizzata.

All'interno della zona franca, e secondo le sue particolari caratteristiche, sono assenti o ridotte le tariffe doganali, applicati servizi reali, massicce defiscalizzazioni, deregolamentazioni contrattuali e contributive, particolari accordi sindacali, al fine di favorire imprese industriali, commerciali e di servizi, che facilitino lo sviluppo locale,

² Fonte: Rapporto 'L'economia della Basilicata' della Banca d'Italia, 2014

spesso immettendo le merci prodotte al consumo per aumentare il livello di benessere delle popolazioni interessate ed incentivare il turismo.

La tipologia delle zone franche è variamente articolata per obiettivi, attori, dimensioni, specializzazioni. Sono diffuse in tutto il mondo, nei paesi ad economia sviluppata come negli USA, Giappone, Unione europea e in America latina, Asia ed Africa.

In Italia sono già state effettuate proposte in tal senso della Regione Sardegna, della Calabria e dalla Lombardia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di ZES in diverse aree del Paese.

Con tale proposta s'intendono rilanciare, in particolare con sgravi fiscali, le nuove imprese, gli investimenti, l'occupazione e lo sviluppo del tessuto produttivo già esistente aumentandone la competitività.

Se si considerano i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una zona franca, il saldo rimane di gran lunga favorevole in termini di maggiore introiti (anche fiscali).

Ad un regime fiscale favorevole tende anche la proposta della diminuzione del prezzo del carburante alla pompa attraverso l'eliminazione delle accise statali. Lo spirito è il medesimo che ha animato l'istituzione del bonus benzina, il quale, però, si è dimostrato inadatto al raggiungimento del suo scopo principale: essere lo strumento per il ristoro del sacrificio imposto ai Lucani dalle trivellazioni petrolifere.

Allo stesso modo la proposta di escludere dal patto di stabilità le spese effettuate con le royalties è in linea con la deroga concessa, per venire incontro all'emergenza rifiuti campana, per le "spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia..." (art. 32, comma 4, lett. n ter, della legge n. 183 del 12 novembre 2011,

introdotta dall'art. 12, comma 11, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Tale norma è affiancata da una parallela, contenuta in una proposta di legge regionale, la quale definisce le destinazioni specifiche che tali spese possono riguardare.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009

- L'articolo abrogando "Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" prevede il famigerato bonus carburante.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011

- La modifica prevede l'esclusione delle spese fatte con l'uso delle royalties dal patto di stabilità. In un parallelo progetto di legge regionale proporremo il vincolo di destinazione per le risorse delle royalties, in modo da evitare l'abuso nel loro utilizzo.

Art. 9 - Riduzione del prezzo della benzina

- L'articolo proposto tende a ridurre il prezzo del carburante alla pompa, attuando il principio del km zero, per il quale i prodotti costano di meno quanto più si è vicini alla zona di produzione. In particolare, si propone la defiscalizzazione della componente "accise" del prezzo di immissione in commercio dei prodotti petroliferi sul territorio regionale a favore delle persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale in Basilicata.

Art. 10 - Istituzione di una zona di fiscalità agevolata speciale (ZES) nella Regione Basilicata

- L'istituzione di una zona economica speciale su tutto il territorio regionale prevede trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari, anche attraverso tasse con aliquote agevolate.

Art. 11 - Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti

- Poiché su 136 concessioni per la “coltivazione” in terra di idrocarburi liquidi e gassosi attive in Italia nel 2010, solo in 21 casi sono state pagate le royalties e, su 70 coltivazioni in mare, solo in 28 casi sono state pagate, con l’articolo in esame si chiede che lo Stato si assuma la responsabilità del ritardo nei pagamenti attraverso anticipazioni di somme pari all’importo delle royalties dovute. In questo modo viene a garantirsi una liquidità costante nelle casse della Regione.

Potenza, 30 giugno 2014

Art. 1

Modifiche all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 è così sostituito:

“Art. 19

Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione

1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2015, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 25% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 25% della quantità di idrocarburi gassosi e al 25% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 le parole “ferma restando la facoltà dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate” sono sostituite con le parole:

<< fermo restando l'obbligo dell'UNMIG e delle sue Sezioni di disporre accertamenti trimestrali sulle produzioni effettuate >>

4. Al comma 13 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 le parole “lire trentamiloni” sono sostituite con le parole:

<<euro centomila>>.

5. Al comma 13 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 le parole “lire centoottantamiloni” sono sostituite con le parole:

<<euro cinque milioni>>.

Art. 2

Modifiche all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 la parola "55%" è sostituita con la parola:

<<65%>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996 le parole "15% ai comuni interessati" è sostituita con le parole:

<<5% ai comuni>>.

Art. 3

Modifiche all'articolo 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009

1. L'articolo 45 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 è abrogato.

Art. 4

Modifiche al Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

1. L'articolo 16 del Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, è abrogato.

Art. 5

Disposizioni per la Riduzione del Degrado Ambientale in Basilicata

1. Nella Regione Basilicata, a far data dall'entrata in vigore della presente norma e per un periodo non inferiore a dieci anni, anche ai fini di una maggiore conoscenza degli impatti delle attività estrattive in essere e della definizione di interventi di riduzione del degrado ambientale in Basilicata, è disposto il divieto al rilascio di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sia su terraferma, che in mare che sulla piattaforma continentale.
2. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sia su terraferma, che in mare che sulla piattaforma continentale.

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio”

è abrogato.

Art. 7

Istituzione della IX Divisione della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche denominato “Ufficio Territoriale UNMIG di Potenza”

1. È istituita la IX Divisione della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche denominata “Ufficio Territoriale UNMIG di Basilicata”, con sede in Potenza, il cui ambito territoriale giurisdizionale è la Basilicata, il relativo mare territoriale e la relativa piattaforma continentale.

Art. 8

Modifiche all'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011

1. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

“n-septies) delle spese, così come analiticamente previste in apposito allegato alla Legge di Stabilità della Regione Basilicata, a valere sulle risorse rinvenienti dalla quota, spettante alla Regione, dei ricavi derivanti dalle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996.”.

Art. 9

Riduzione del prezzo della benzina nella Regione Basilicata

1. In riconoscimento del fondamentale contributo della Regione Basilicata al Piano Energetico Nazionale, il prezzo dei prodotti petroliferi all'atto della immissione in consumo nel territorio regionale, in favore dei cittadini residenti, delle imprese e degli enti aventi sede legale nella Regione Basilicata sono esenti dalle seguenti accise:

- a) per il finanziamento della guerra d'Etiopia del 1935-1936;
- b) per il finanziamento della crisi di Suez del 1956;
- c) per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;
- d) per la ricostruzione dopo l'alluvione di Firenze del 1966;
- e) per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;
- f) per la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;
- g) per la ricostruzione dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980;
- h) per il finanziamento della guerra del Libano del 1983;
- i) per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996;
- j) per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.
- k) per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005;
- l) per far fronte al terremoto dell'Aquila del 2009;
- m) per il finanziamento alla cultura nel 2011;
- n) per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011;
- o) per far fronte all'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana nel novembre 2011;

- p) per il decreto "Salva Italia" nel dicembre 2011;
- q) per far fronte ai terremoti dell'Emilia del 2012.

Art. 10

Istituzione di una zona di fiscalità agevolata speciale (ZES) nella Regione Basilicata

1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea, nonché della norme ad essi connesse, è istituita una zona di fiscalità agevolata speciale (ZES) nell'intero territorio della Regione Basilicata.
2. La ZES beneficia dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
3. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES, di cui al comma 1, nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
 - a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
 - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
 - c) esenzione dall'IMU e dalla TASI per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
 - d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

4. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.

5. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 3, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 4 (IVA, dazi). Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.

6. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno dieci anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti, da almeno tre anni, nella Regione Basilicata;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e oneri sociali) viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

8. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative occorrenti all'attuazione del presente articolo.

Art. 11

Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti

1. Al fine di fornire liquidità alla Regione Basilicata, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, su richiesta della stessa Regione ad effettuare anticipazioni anche di più annualità per somme pari all'ammontare delle aliquote di cui al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 625 del 25 novembre 1996.
2. Nel caso di più annualità l'ammontare anticipato avrà come riferimento il valore degli introiti spettanti alla Regione nell'anno in cui l'anticipazione è richiesta.